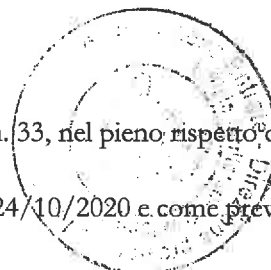


ATTO COSTITUTIVO



L'anno 2020 il mese di ottobre il giorno 28 in Roma (RM), Via Arcinazzo Romano, n. 33, nel pieno rispetto delle "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" ex Art. 1 D.P.C.M. 24/10/2020 e come previsto dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", anche mediante mezzi di telecomunicazione che hanno garantito l'identificazione dei partecipanti e la loro piena partecipazione, sono presenti i seguenti signori:

1. Gilberto Bernasconi, nato a Lugano (CH) il 25.01.1949 residente a Cadro (CH), Cap 6965, Via Fesciano n.4, Codice Fiscale BRNGBR49A25Z133Z
2. Giacomo Bernasconi, nato a Lugano (CH) il 28.07.1979 residente a Cadro (CH), Cap 6965, Via Fesciano n.4, Codice Fiscale BRNGMR79L28Z133I
3. Carolina Bernasconi, nata a Lugano (CH) il 16.09.1987 residente a Roma (RM), Cap 00171, Via Arcinazzo Romano n.3, Codice Fiscale BRNCLN87P56Z133K
4. Anna Laura Dilauro, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 31.05.1985 residente a Trieste (TS), Cap 34142, Via D. Rossetti 20, Codice Fiscale DLRNLR85E71H926P
5. Fulvia Poma, nata a Roma (RM) il 01.10.1989 residente a Roma (RM), Cap 00141, Via Montebianco 119, Codice Fiscale PMOFLV89R41H501M
6. Viviana Biscetti, nata a Roma (RM) il 03.05.1986 residente a Roma (RM), Cap 00125, Via Alberto Galli 28, Codice Fiscale BSCVVN86E43H501C
7. Gesualdo Nasta, nato a Reggio Calabria (RC) il 03.02.1975 residente a Nocera Inferiore (SA), Via Dentice D'Accadia 21, Codice Fiscale NSTGLD75B03H224N

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente, l'Ente del Terzo settore, in forma di Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "CHILDREN OF AFRICA Organizzazione di Volontariato", abbreviato in CHILDREN OF AFRICA O.D.V.

CB

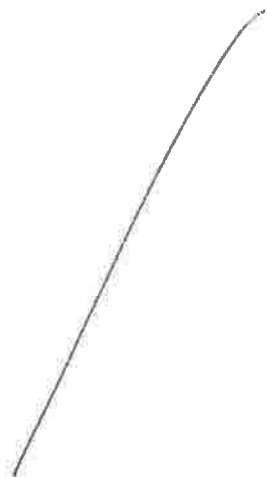


A-
Milano

L'Associazione ha sede legale in Milano (MI), Via Aurelio Saffi, n. 23, ha durata illimitata nel tempo ed è disciplinata dal D. Lgs. 117/2017, dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile e dai contenuti del presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto allegato al presente.



CS



L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- *lettera d)* attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- *lettera i)* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ex Art. 5 D. Lgs. 117/2017 svolte;
- *lettera u)* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per conseguire tali scopi l'Associazione si propone di:

promuovere, incoraggiare e sostenere l'insegnamento di base ai giovani d'ambo i sessi nei luoghi di intervento;

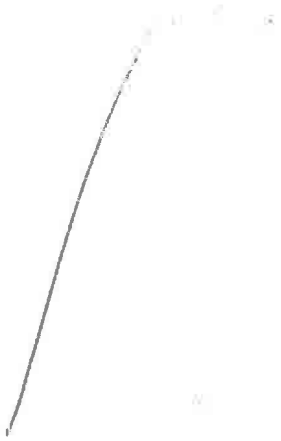
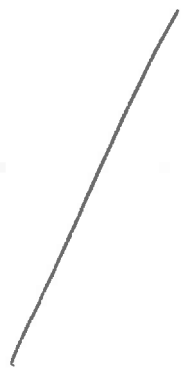
- sostenere strutture scolastiche esistenti e nuove nei luoghi di intervento;
- promuovere la formazione professionale nei luoghi di intervento;
- promuovere progetti di sviluppo globale con l'intento di permettere alle comunità presenti nei luoghi di intervento di raggiungere l'autonomia e l'indipendenza;
- sensibilizzare la popolazione dei luoghi di intervento sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere e coordinare la collaborazione con enti e istituzioni dei luoghi di intervento che si occupano dell'assistenza, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere nei luoghi di intervento l'autonomia delle donne, anche attraverso prestiti, microcredito e insegnamento professionale.

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce

2

3

4



l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; la loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Ai fini della costituzione del patrimonio iniziale dell'Associazione, i comparenti dichiarano di avere già prima d'ora versato la somma di euro 100,00 (cento/00) ciascuno e che pertanto il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta a euro 700,00 (settecento/00).

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'Associazione per il primo mandato triennale, fino all'Assemblea di approvazione del rendiconto chiuso il 31/12/2022, come previsto dall'art. 15 dello statuto, nelle persone dei Signori:

Presidente Carolina Bernasconi

Vicepresidente Fulvia Poma

Segretario Gilberto Bernasconi

i quali dichiarano di accettare la carica.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2020.

È parte integrante del presente atto lo statuto composto dai suoi trentadue articoli che si allega al presente perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

CB



Letto firmato e sottoscritto.

Gilberto Bernasconi

Giacomo Bernasconi

Carolina Bernasconi

Anna Laura Dilauro

Fulvia Poma

Viviana Biscetti

Gesualdo Nasta

Pren
Rossi
Carlo
Anna Laura
Fulvia Poma
Viviana Biscetti
Gesualdo Nasta



21 GEN. 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE

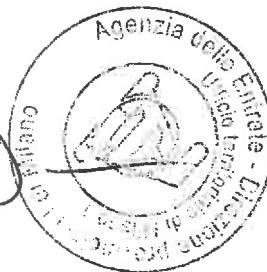
DP I MILANO - UT Milano 1

21 GEN. 2021

Registrato in data..... Serie 3 N. 416

Con € 360.00 (TRE CENTO SESSANTA/00)

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



Guido Isolabella
PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Guido Isolabella



STATUTO

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

CHILDREN OF AFRICA Organizzazione di Volontariato (abbreviato in CHILDREN OF AFRICA O.D.V.), di seguito anche "Organizzazione",

assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo O.D.V. o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Milano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto





Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.



ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

Finalità e Attività

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'Organizzazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

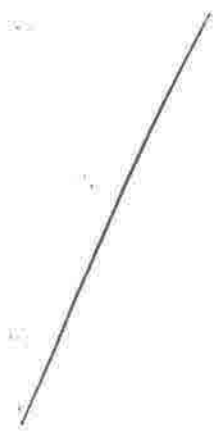
lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera u) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ex Art. 5 D. Lgs. 117/2017 svolte;

lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività di interesse generale si concretizzeranno prevalentemente nel continente africano e, in particolare, in Kenya, dove l'Organizzazione si propone di:

- promuovere, incoraggiare e sostenere l'insegnamento di base ai giovani d'ambo i sessi nei luoghi di intervento;
- sostenere strutture scolastiche esistenti e nuove nei luoghi di intervento;
- promuovere la formazione professionale nei luoghi di intervento;





- promuovere progetti di sviluppo globale con l'intento di permettere alle comunità presenti nei luoghi di intervento di raggiungere l'autonomia e l'indipendenza;
- sensibilizzare la popolazione dei luoghi di intervento sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere e coordinare la collaborazione con enti e istituzioni dei luoghi di intervento che si occupano dell'assistenza, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere nei luoghi di intervento l'autonomia delle donne, anche attraverso prestiti, microcredito e insegnamento professionale.

Tali attività possono essere svolte anche in sinergia con l'Associazione Children for Africa Foundation attiva in Svizzera.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; la loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

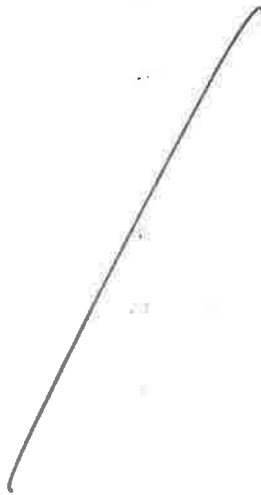
L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

Ammissione

Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche di maggiore età che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Organizzazione altre organizzazioni di volontariato e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato.





Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge e pari a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;



- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.



ART. 8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

OB



Gli organi sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, obbligatorio al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30, comma 2, D. Lgs. 117/2017;
- Organo di revisione, obbligatorio al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31, comma 1, D. Lgs. 117/2017.



Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo e di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 11

L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista; essa è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati o cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presiedere dai convenuti all'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.



Stato I di Milano

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e ogni altro mezzo che consenta la maggior diffusione possibile dell'informazione e va spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

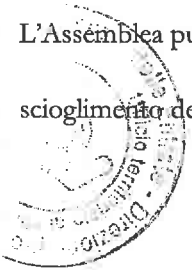


L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.



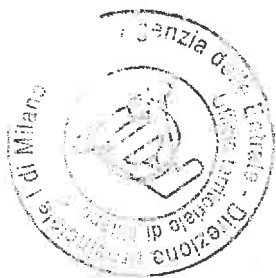
ART.12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13



Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

E' prevista anche la seconda convocazione con le medesime maggioranze previste per la prima.

ART. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette membri, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicati dagli enti associati, tra i propri associati; i primi vengono nominati con l'atto costitutivo.

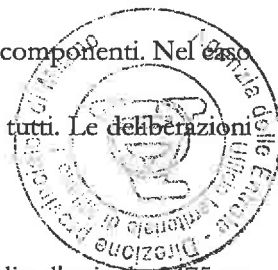
Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.



OB



L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Si applica l'articolo 2382 del Codice civile; al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16



Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Organizzazione verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017;
- il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

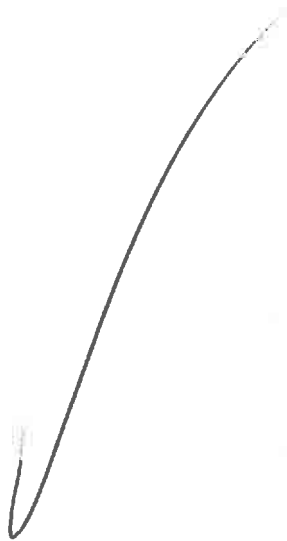
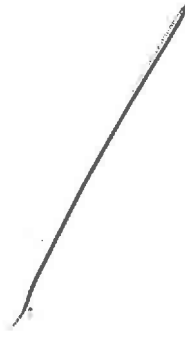
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Entrate

OB



ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da revisore ~~contabile~~ iscritto al relativo registro; la funzione può essere anche esercitata dall'Organo di controllo ex Art. 17 del presente statuto; esso è invece obbligatorio e distinto dall'organo di controllo quando è istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.



Art. 19

Libri sociali

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata all'organo amministrativo.

ART. 20

Risorse economiche

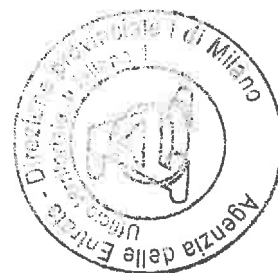
Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;



11

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 21

I beni

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

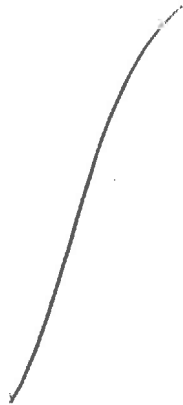
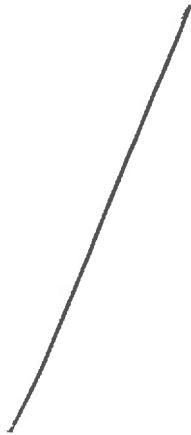
L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ART. 24

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 26

Personale retribuito

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 27

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

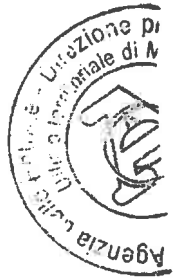
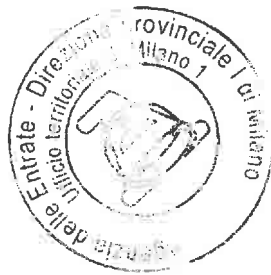
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

Responsabilità della Organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione non riconosciuta.





ART. 29

Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 30

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo parere dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che sono incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Nelle more dell'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, resta in vigore la normativa vigente.

Letto firmato e sottoscritto.

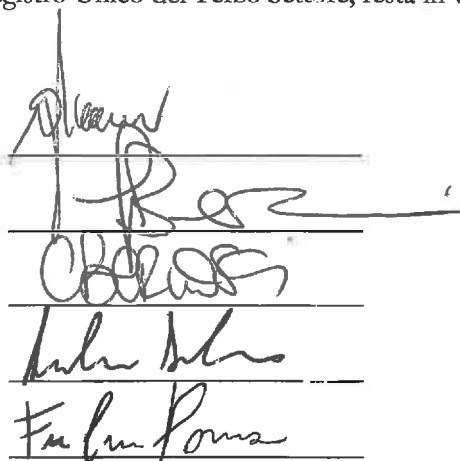
Gilberto Bernasconi

Giacomo Bernasconi

Carolina Bernasconi

Anna Laura Dilauro

Fulvia Poma

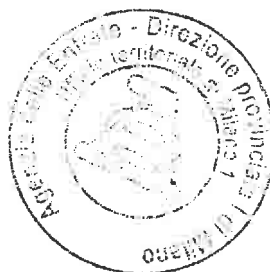




Viviana Biscetti

Gesualdo Nasta

Viviana Biscetti
Gesualdo Nasta



CB

